



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1441

Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori

30/03/2018 - 05:04

Indice

1. DDL S. 1441 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1441	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015	12
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016	61
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017	68

1. DDL S. 1441 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1441

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1441

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2014

Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si intendono modificare le norme (ormai risalenti all'anno 2006) che hanno introdotto l'affidamento condiviso dei figli. Fin dall'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si avvertì da subito che alcune norme non erano state ben «calibrate». Tali norme, infatti, erano ben lungi da realizzare l'obiettivo che i padri ispiratori si erano proposti, e cioè introdurre nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità perfetta. Si capì presto che l'affido condiviso, così come era stato formulato, anziché sostituire l'affidamento esclusivo, che prima era la regola, altro non era nella sostanza che la sola trasformazione del *nomen iuris*. Si può affermare, quindi, che l'affidamento esclusivo «uscì dalla porta ed entrò dalla finestra».

La prassi applicativa nei vari tribunali, poi, in presenza di una legge mal formulata, altro non fece, e non fa, che avvalorare tale situazione, con l'individuazione del genitore cosiddetto «collocatario» in via principale, che va a sostituire il vecchio genitore che, in precedenza, aveva l'affidamento esclusivo. Le modalità di visita dei figli minori, inoltre, che fin dall'entrata in vigore della legge sono state spesso «imposte» all'altro genitore (definito nella prassi non collocatario), hanno comportato per lo stesso un diritto di visita settimanale, con giorni ed orari prestabiliti dal giudice, finendo per far perdere all'affidamento condiviso e al principio di bigenitorialità ogni valore.

Durante tutto questo tempo, vani sono stati i tentativi di trovare una soluzione a questo *deficit* della legge, che, poi, ha finito per penalizzare soprattutto i padri, molto spesso relegati ad una frequentazione ridotta con i propri figli, scandita da giorni ed orari troppo limitati, anche perché la figura del genitore collocatario in via principale è stata nella maggior parte dei casi individuata nella madre.

A ciò si aggiungano i frequenti provvedimenti dei vari tribunali che hanno stabilito, e stabiliscono tutt'ora a carico dei padri, assegni di mantenimento troppo onerosi, che hanno portato alcuni alle soglie della povertà o all'inizio dello stato di indigenza.

La recente legge 10 dicembre 2012, n. 219, ed il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, poi, anziché introdurre norme migliorative della situazione esistente hanno lasciato tutto com'era, all'infuori di qualche utile modifica, fra cui quella relativa all'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, con un unico organo giudiziario (il tribunale ordinario) competente a giudicare per tutti i procedimenti di affidamento dei figli minori riguardanti sia le coppie sposate che quelle di fatto.

Tranne alcuni modesti passi avanti, riguardanti però altri aspetti, la nuova legislazione sui figli naturali non ha introdotto miglioramenti relativi all'affidamento condiviso.

Il presente disegno di legge si propone lo scopo di introdurre delle norme che, modificando quelle esistenti, al fine di realizzare l'affidamento condiviso, lo avvicinino il più possibile al concetto di bigenitorialità che si era inteso perseguire sin dall'inizio. In questo senso è stato utile il contributo

dell'Avvocatura italiana per i diritti delle famiglie (AIDIF) alla stesura del presente articolato.

Una modifica di importanza primaria che si intende realizzare è quella relativa all'articolo 337-*ter* del codice civile, al fine di impedire che uno dei due genitori (troppo spesso il padre) venga relegato ad un diritto di visita e di frequentazione dei propri figli minori troppo «angusto», in giorni ed orari limitati, come purtroppo è stato fino ad ora. La modifica che si intende apportare stabilisce che il giudice «dispone (...) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità delle loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi». Questa disposizione stabilisce una regola che non può essere derogata dal giudice, salvo che uno dei due genitori manifesti una volontà diversa. In sostanza a ognuno dei due genitori, salvo il caso di una loro diversa volontà, deve essere concesso un minimo di tempo da trascorrere con i propri figli che nessun tribunale può derogare «a proprio piacimento», come fino ad ora spesso è avvenuto.

Altra norma che si rende indispensabile è quella di impedire che i figli minori, solo per un conflitto fra i genitori, possano essere «tolti» e collocati presso terze persone ovvero, ancora più grave, all'interno di una casa famiglia.

Questa possibilità fino ad oggi è concessa ai giudici dalla legge, e in diversi casi ha comportato dei danni gravissimi, a volte irreparabili, nella vita dei minori che sono stati collocati presso le case famiglia, pur avendo due genitori e i parenti che potevano prendersi cura di loro. Spesso queste decisioni di collocazione dei figli presso la casa famiglia si sono rese necessarie a causa di un mero conflitto in atto fra i genitori. L'esperienza comune insegna che in taluni casi anche poco tempo passato in una casa famiglia può produrre, come è stato accertato, danni molto gravi nella psiche dei bambini, privati senza una ragione della propria famiglia di origine.

In questo senso le norme che tendono a impedire, o comunque ad ostacolare, tale collocazione introducono delle limitazioni al potere del giudice, il quale deve disporre l'affidamento del minore solo a persone facenti parte della cerchia parentale di ciascun genitore. Solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale (in precedenza chiamata potestà genitoriale) per entrambi i genitori, e non risulti possibile collocare il minore nella cerchia familiare, il giudice potrà adottare provvedimenti diversi, e quindi collocare il minore in altre strutture. Insomma la norma diventa di applicazione residuale. In questo senso, inoltre, sempre al fine di tutelare il figlio minore, si modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile in tema di affidamento esclusivo del figlio ad uno dei genitori. In altre parole si attenua la discrezionalità del giudice affinché possa disporre limitatamente del potere dell'affidamento esclusivo del minore ad uno dei due genitori, specificando che l'affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice solo se a carico di uno dei due genitori «siano stati emessi provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale».

Un'altra modifica che anche l'Associazione AIDIF ritiene si renda necessaria, è quella all'articolo 316-*bis* del codice civile (concorso nel mantenimento), relativa al contributo economico dovuto da ciascun genitore a titolo di mantenimento dei figli minori. La modifica in questo senso della norma consente di applicare il concetto del contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento del figlio o dei figli minori, commisurandolo al periodo di permanenza del minore presso ciascun genitore. In questo modo si realizza *de facto* il concetto di affidamento condiviso anche sotto il profilo economico, poiché se il periodo di permanenza del minore presso la madre, spesso preposta a ricevere dal padre l'assegno di mantenimento per il figlio o i figli minori, è solo di pochi giorni a settimana, il padre dovrà corrispondere alla stessa un assegno meno oneroso, in quanto provvederà direttamente al mantenimento nel periodo in cui il figlio o i figli vivranno con lui.

La nuova normativa cui si accennava pocanzi, di recente introdotta, ha modificato, fra le altre cose, l'articolo 317-*bis* del codice civile, in materia di diritto degli ascendenti di intrattenere rapporti significativi con nipoti minorenni, prevedendo la possibilità, nel caso in cui tale diritto sia impedito da uno dei due genitori, di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore. La presente proposta vuole sanare una dimenticanza della nuova normativa, prevedendo che anche ai fratelli e alle sorelle di entrambi i genitori sia riconosciuto il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti e

che essi possano, al pari degli ascendenti, ricorrere al giudice. Occorre però specificare anche che il giudice presso cui ricorrere deve essere quello del tribunale ordinario, altrimenti si creerebbe confusione con il giudice minorile e si consentirebbe, da parte di una norma che non lo specifica, ai predetti ascendenti o fratelli o sorelle, di ricorrere solo al tribunale per i minorenni, organo che si è inteso sostituire con il giudice ordinario anche per i ricorsi delle coppie di fatto.

Di poi, con la modifica all'articolo 337-*sexies* del codice civile, in materia di assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza, laddove la nuova normativa prescrive che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio» si aggiunge la previsione che tale diritto viene meno anche quando «ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare». Tale previsione appare utile, considerato il comportamento di alcune ex mogli che molto spesso vorrebbero mantenere il diritto della casa coniugale, evitando di far vivere stabilmente il «nuovo compagno» presso l'abitazione, ma di fatto ospitandolo frequentemente e così alla fine, nella sostanza, eludendo la prescrizione. Con questa previsione sarà più difficile eludere la prescrizione stabilita dalla legge, poiché si perderà il diritto al godimento della ex casa coniugale anche nell'ipotesi sopra descritta.

Da ultimo, si ritiene utile stabilire, attraverso una ulteriore modifica dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, che il cambiamento di residenza o di domicilio del minore (che oggi è possibile fare attraverso una semplice comunicazione all'altro genitore) possa avvenire solo in funzione del prevalente interesse del minore. La norma, come modificata, prevede che un genitore debba ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro per il cambio di residenza ovvero, nel caso in cui via sia il rifiuto, che il genitore (se ritiene la mancanza dell'assenso ingiustificata e non rispondente all'interesse del minore) possa proporre ricorso al giudice tutelare affinché decida nell'interesse esclusivo del minore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorso nel mantenimento)

1. All'articolo 316-*bis* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».

Art. 2.

(Rapporti con gli ascendenti)

1. L'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - *(Rapporti con gli ascendenti)*. -- Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente, il fratello o la sorella di un genitore, al quale è impedito l'esercizio di tale diritto, può ricorrere al giudice ordinario del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma».

Art. 3.

(Provvedimenti riguardo ai figli)

1. All'articolo 337-*ter* del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis*, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i

genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

Art. 4.

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

1. All'articolo 337-*quater* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite».

Art. 5.

(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio*», sono inserite le seguenti: «ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Ciascun genitore, qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero del provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore».

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1441
XVII Legislatura

Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori
Titolo breve: *affidamento condiviso*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 219 \(pom.\)](#)

1 luglio 2015

Congiunzione di

[S. 409](#), [S. 1163](#),

[S. 1187](#), [S. 1756](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 297 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 409](#), [S. 1163](#),

[S. 1187](#), [S. 1756](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 367 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2017

Discusso

congiuntamente:

[S. 409](#), [S. 1163](#),

[S. 1187](#), [S. 1756](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504-BIS) Deputato Sesa AMICI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice **FILIPPIN (PD)**, la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede

la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli

(1163) DIVINA ed altri. - Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

(1187) PANIZZA. - Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(1441) Erika STEFANI. - Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice [FILIPPIN \(PD\)](#), la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "*comma n. 1) del codice civile*" fino alla fine del periodo.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "*inserire la parola 'non'* prima delle parole: '*si applicano*'"; il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codicistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità

della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate. Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il **PRESIDENTE** dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "*b)-bis*" con la lettera "*b*"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice **FATTORINI** (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/ 4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori,

che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codicistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice [FATTORINI](#) (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/1

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.10000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata».

all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223».

1.10000 testo 2/65

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.»

1.10000 testo 2/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due

persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi, Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis*. Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi

dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei

mesi».

1.10000 testo 2/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un-anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelate, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia

coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

1.20000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso;» con le seguenti: «un uomo e una donna;»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/11

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'aver privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c-bis) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144,

145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647,

2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145,

146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'Unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articoli 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122,

2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.10000/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [SIMEONI](#)

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;*
b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;*

c) *sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli».*

1.30000/19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune" con le seguenti: "di assumere un doppio cognome»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».*

1.30000/23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola:«un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [BARANI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[MARIO MAURO, BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **LUMIA** (PD), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che - ricorda - è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE

DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016

La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegni il provvedimento stesso alle Commissioni 2a e 6a riunite.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Anche la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale - ricorda - è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite per l'esame in sede referente.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per

concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.

In tal senso si esprime anche il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avviasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.

Dopo alcune precisazioni del presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) insiste affinché si voti subito.

Il presidente [D'ASCOLA](#) mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.

Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2a Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.

Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio". Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-bis nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il

creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-*bis* che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori, nonché rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. E' opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II,

definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre l'articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA ? *Deferred Tax Assets* (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore della banche.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la *ratio* del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-*bis* nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-*bis* citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-*bis* prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.

Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore - come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso - sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le

complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione *ad hoc* in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempito, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)

Il seguito dell'esame è infine rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)

Riferisce il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede - qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.

Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Dopo un breve intervento di precisazione del presidente [D'ASCOLA](#), il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2566\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#), riassumendo i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che, a seguito delle perplessità emerse in ordine all'eventuale approvazione del medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati - che comporterebbe l'effetto di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, e non già, per alcuni casi particolari come quelli di atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo - la relatrice aveva convenuto sulla ipotesi di presentare una modifica al testo in esame per correggere i sopradetti effetti distorsivi della norma.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) ricorda che l'obiettivo del disegno di legge è quello di colmare un vuoto normativo per tutte le ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui per diversi motivi la querela non è presentata dal genitore o dal tutore, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati. Non si mira invece a intervenire sulla complessa materia della prostituzione minorile e dei reati sessuali in generale.

Dà quindi conto di una possibile proposta emendativa (1.100, pubblicata in allegato), che mira a conciliare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Rispetto alle ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, alle quali si è fatto riferimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la proposta individua una circoscritta ipotesi di procedibilità d'ufficio. E ciò nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 609-*quater* sia commesso in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ricordando il serrato dibattito che si svolse presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame della proposta che portò all'approvazione della legge n. 38 del 2006, chiede che siano ben chiariti gli obiettivi e i confini della modifica che si intende apportare alla normativa vigente nella materia in esame. In particolare, chiede che siano fissati dei parametri riferiti all'età dei minorenni che evidentemente costituiscono il limite oltre il quale si possono configurare delle fattispecie di reato perseguibili.

Interviene quindi il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), che svolge alcune osservazioni sulla proposta testé illustrata dalla relatrice, soffermandosi, in particolare, sulla previsione del corrispettivo in denaro o di altra utilità, già contemplato dal codice penale per il reato di cui all'articolo 600-*bis*.

Dopo un'ulteriore intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che richiama l'attenzione sul regime di procedibilità da applicarsi a tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi di disvalore - quali la dazione di denaro o altra utilità - la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che importanti modifiche nella materia dei reati sessuali, in generale, sono state apportate dalla legge n. 172 del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, e, pertanto, anche i sopradetti elementi di disvalore sono stati ridefiniti all'interno del codice.

Interviene quindi il presidente [D'ASCOLA](#), che si sofferma sulla differenza tra il reato di prostituzione minorile e la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che nella scorsa legislatura, nel corso dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della ratifica della Convenzione di Lanzarote, si era svolto un ampio dibattito in ordine alla configurazione del reato di atti sessuali con minorenni, prevedendosi la punibilità qualora gli atti sessuali avvengano tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, anche con riferimento alle ipotesi di dazione di denaro o altra utilità. Proprio per la complessità e la delicatezza della materia in esame, va rilevato che la soluzione prevista oggi dal codice appare ancora la migliore tra quelle possibili.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che, a fronte della successione nel tempo delle numerose leggi in materia, gli uffici mettano a disposizione della Commissione i riferimenti normativi contenuti nel codice penale relativi alla materia dei reati sessuali.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) osserva che la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenni deve essere chiaramente distinta dal reato di prostituzione minorile.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che la proposta prospettata dalla relatrice costituisce una efficace sintesi dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione, nel tentativo di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) presenta quindi formalmente l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si prevede la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* commesso da minorenni, salvo il caso in cui gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a lunedì 13 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

(1163) DIVINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

(1187) PANIZZA. - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(1441) Erika STEFANI. - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale relativa ai provvedimenti in titolo.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, esprime una valutazione negativa circa la necessità di modificare la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento congiunto, che pure costituisce la finalità di tutte le proposte legislative in esame. A suo avviso, i numerosi problemi sottesi alla materia in questione non derivano dalla discrezionalità degli organi giudicanti, ma dall'istituto in sé che, inevitabilmente, comporta delle difficoltà applicative, quantomeno sotto il profilo dell'accordo tra i genitori. Peraltro, osserva che gli esperti di neuropsichiatria infantile rilevano che è fondamentale per un minore avere dei punti di riferimento stabili, mentre qualsiasi intervento autoritativo all'interno dei rapporti familiari può essere consentito solo entro certi limiti. Ribadisce ancora una volta che le resistenze e i dissapori tra genitori in ordine alla gestione dei figli possono essere risolti attraverso una più efficace articolazione organizzativa delle

competenze dei tribunali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che le difficoltà che i genitori incontrano nella gestione della separazione non devono avere conseguenze sui figli. Una volta definita la priorità dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo dovrebbe essere messo in condizione di avere un rapporto paritario sia con il padre che con la madre.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva, a sua volta, che l'applicazione della legge nella materia in esame avviene in tempi lunghi, con conseguenze spesso deleterie sulla crescita e sullo sviluppo dei minori. Sotto questo profilo, dovrebbero essere individuate delle soluzioni più efficaci ed immediate per il bene del minore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento condiviso, pur se caratterizzata da numerose contraddizioni, ha comunque sortito un effetto importante nel diritto di famiglia. A nome del Partito Democratico non manifesta alcun pregiudizio per la riforma della legge sopra richiamata, ritenendo tuttavia necessaria una verifica dello stato dell'arte in ordine all'applicazione della medesima legge negli ultimi dieci anni e alla relativa giurisprudenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2001) SACCONI e Serenella FUCSIA. - Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale osserva come, nel contesto attuale di globalizzazione e integrazione dei dati economici a livello mondiale, sia ormai necessaria l'istituzione di un albo della professione degli statistici, auspicando una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Dopo un breve intervento del relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) che concorda con le osservazioni del senatore Lumia, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale osserva che la qualificazione del titolo di "statistico" nel nostro ordinamento non può prescindere dalle normative vigenti negli altri paesi dell'Unione europea, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle professioni e dunque della libera circolazione delle qualifiche professionali nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che la discussione relativa al provvedimento in esame avrà luogo fino alla fine della prossima settimana, al termine della quale sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Cirinnà aveva proposto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1978, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto su tale proposta, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 17 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2153

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) sollecita le audizioni relative al provvedimento in titolo.

Il presidente [D'ASCOLA](#), quindi, fissa a giovedì 16 febbraio alle ore 16 il termine entro il quale i componenti della Commissione possono indicare ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2566](#)

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente :

«Si procede a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da minorenne, salvo che gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.»

